

Stato Passivo

Decreto ingiuntivo – necessità della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 cpc

Si osserva che ai fini dell'opponibilità del decreto ingiuntivo nei confronti dei terzi è necessario che lo stesso sia munito della dichiarazione di esecutorietà del giudice che lo ha emesso ex art. 647 cpc, non essendo sufficiente il vano trascorrere del termine per l'opposizione. Secondo l'orientamento, anche recente, della Suprema Corte, che si condivide, il DI acquista efficacia di giudicato sostanziale e quindi di opponibilità solo con il decreto di esecutorietà che ha quindi natura sostanzialmente costitutiva. La scadenza del termine per promuovere l'opposizione avverso il DI entro 40 gg dalla sua notificazione al debitore comporta infatti il mero giudicato formale, di natura processuale, tra le parti, mentre solo la dichiarazione di esecutorietà del DI da parte del giudice che lo ha emesso determina il giudicato sostanziale sul credito azionato in via monitoria e costituisce quindi titolo idoneo e sufficiente a provare la pretesa fatta valere nella domanda di ammissione al passivo. Ne consegue che il DI deve essere munito di **visto di esecutorietà di data anteriore a quella del fallimento, essendo in caso contrario inopponibile alla massa**, sia ai fini della prova del credito che dell'opponibilità ed efficacia di un'eventuale ipoteca giudiziale iscritta, in forza della provvisoria esecutività di tale decreto, in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento e ciò anche laddove sia trascorso il termine per l'eventuale revoca ex art. 67 della predetta garanzia reale. (Cass. 13.03.2009 n. 6198 e 26.03.2004 n. 6085).

Se si aderisse alla tesi della natura dichiarativa del decreto di esecutorietà (quindi con efficacia ex tunc), il GD dovrebbe verificare- con il rischio di giungere magari a conclusioni difformi da quelle del giudice che lo ha emesso- sia la validità della notifica, che la data dell'effettivo passaggio in giudicato del DI, considerando anche la possibile discrasia tra la data di efficacia della notifica stessa per il richiedente e per il notificando (laddove avvenga ad. es. a mezzo posta).

Da ciò deriva che, in caso di sopravvenienza del fallimento nelle more del decorso del termine per proporre opposizione ovvero nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , secondo la giurisprudenza pressoché unanime il DI è inopponibile alla massa , anche se provvisoriamente esecutivo.

Ove il DI, anche provvisoriamente esecutivo, sia inopponibile, il creditore deve fornire prova del proprio credito avvalendosi di **altra documentazione** (es. fatture corredata da doc. di trasporto; estratti autentici di scritture contabili) **e non potrà comunque ottenere l'ammissione al passivo per il credito costituito dalle spese liquidate nel procedimento monitorio, né per quelle in ipotesi sopportate per l'iscrizione ipotecaria.**